

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2731

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PANDOLFO, CARIGLIA, REGGIANI, MAGLIANO, CETRULLO, DI GIESI, POLI, CIAMPAGLIA, LIGORI, NICOLAZZI, FERRI MAURO, IPPOLITO, ROMITA, RUSSO QUIRINO, CECCHERINI, RIZZI, BELLUSCIO

Presentata il 7 febbraio 1974

Disciplina della pubblicità dei prodotti alimentari

ONOREVOLI COLLEGHI! — Secondo i più recenti dati dell'ISTAT sappiamo che in Italia ogni cittadino consuma annualmente ben 730 chilogrammi circa di prodotti alimentari, la scelta dei quali è teoricamente lasciata al consumatore.

Diciamo teoricamente in quanto, in realtà, il consumatore italiano è quotidianamente sottoposto, nella sua scelta, ad un vero e proprio *stress* psicologico da parte di una pubblicità di tipo consumistico che fa di lui non il soggetto, ma l'oggetto finale di una catena di montaggio.

È ben vero che i prodotti alimentari non dietetici sono sottoposti a controllo in virtù della legge 30 aprile 1962, n. 283, per quanto riguarda l'etichetta, la quale non deve contenere frasi o definizioni che ingenerino confusione o attribuiscono al prodotto particolari capacità terapeutiche o simili, non comprovate, ma si tratta solo di una disposizione cautelativa di per se stessa insufficiente e che

può essere vanificata da una pubblicità libera di affermare ciò che vuole.

La pubblicità dei prodotti alimentari va regolamentata: non è più tempo di far entrare nelle case, attraverso i vari « Caroselli » televisivi o la stampa di ogni tipo, *slogans* pubblicitari che decantano qualità eccelse di certi prodotti, in realtà propalando falsità, intese solo a far presa sul pubblico, soprattutto sui bambini, i più innocenti ed influenzabili, che condizioneranno poi le scelte dei genitori.

La pubblicità non può essere certo vietata, ma deve essere controllata e regolata; essa non può, e non deve, prescindere dai contenuti e dall'effettivo valore nutritivo del prodotto o dalla reale funzione di quel prodotto nella dieta.

Vi sono, è ben vero, degli enti che avrebbero la competenza e la capacità di svolgere efficace opera di informazione ed educazione alimentare, e tra questi primo è l'Istituto na-

zionale della nutrizione, che però sono frustrati in questa loro attività dalla scarsità di mezzi e non possono controbilanciare le immense disponibilità di cui le varie industrie dispongono per una efficace propaganda dei loro prodotti.

Appare quindi indispensabile una legge che regolamenti la pubblicità dei prodotti ali-

mentari secondo precisi criteri per impedire che la scelta del consumatore venga praticamente effettuata dai consigli di amministrazione delle varie ditte alimentari o dalle società di pubblicità.

Per questi motivi sottoponiamo al vostro esame ed approvazione la seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Tutta la pubblicità televisiva, radiofonica o fatta a mezzo della stampa, concernente i prodotti alimentari deve essere preventivamente autorizzata dal Ministero della sanità.

ART. 2.

Le aziende pubbliche o private che intendano reclamizzare i loro prodotti alimentari debbono sottoporre al Ministero della sanità il testo dell'avviso pubblicitario. Al Ministero della sanità dovrà essere trasmessa anche una nota illustrativa riguardante le caratteristiche organolettiche, la composizione chimica ed il valore nutritivo del prodotto stesso.

ART. 3.

Il Ministero della sanità autorizzerà la pubblicità dopo aver accertato che il prodotto da reclamizzare abbia tutte le caratteristiche dichiarate nella nota di cui all'articolo 2.

ART. 4.

Le aziende pubbliche o private che si avvalgono della pubblicità per reclamizzare i loro prodotti alimentari senza la prescritta autorizzazione ministeriale saranno punite con la multa da lire 1.000.000 a lire 10.000.000. Uguale pena sarà applicata nei confronti dell'ente che con i suoi mezzi (stampa, radio, televisione) ha di fatto eseguito la pubblicità.

ART. 5.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, il regolamento di esecuzione che dovrà stabilire anche l'importo che le singole aziende dovranno versare all'erario per chiedere l'autorizzazione a reclamizzare i loro prodotti alimentari.

ART. 6.

La presente legge entrerà in vigore dieci giorni dopo la pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* del regolamento di esecuzione previsto dal precedente articolo 5.